CAMERA DEI DEPUTATI N. 1843

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCO PASQUALE, MALAGUGINI, ALESSI CATALANO MARIA, PIGNI

Presentata l'11 novembre 1964

Sistemazione di alcune situazioni giuridiche del personale dipendente dalle Amministrazioni delle Antichità e Belle Arti e delle Biblioteche pubbliche governative

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, relativa al riordinamento dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e alla revisione dei ruoli organici, sono state parzialmente definite alcune lacune che le precedenti disposizioni avevano lasciato nell'organizzazione dei settori delle antichità e belle arti e delle biblioteche, nella parte sia giuridica, sia economica.

Sono state modificate, infatti, le tabelle organiche con aumento del numero del personale rispetto a quello previsto dalla legge 7 maggio 1948, n. 1305, si sono verificati passaggi di carriera per il tramite di concorsi speciali, e con l'articolo 41 della citata legge n. 1264, è stata concessa una riduzione pari alla metà con massimo di trenta mesi, dei periodi richiesti per il passaggio di qualifica.

Quest'ultima norma, però, ha avuto una applicazione soltanto relativa, a causa della mancanza di ruoli aperti e posti in organico.

La presente proposta vuole, pertanto, riparare ad una palese ingiustizia alla terza qualifica anche al personale delle carriere esecutive ed ausiliarie delle antichità e belle arti, ausiliarie delle biblioteche, finora escluse dal beneficio.

Si tratta, in una parola, di uniformare le condizioni di questo personale a quelle dei dipendenti dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi. Questa proposta rappresenta il giusto riconoscimento di una mansione di grande responsabilità, rivolta alla conservazione, alla tutela ed alla vigilanza dell'intero patrimonio artistico e bibliografico nazionale.

La stessa norma che assegna il coefficiente di stipendio 153 alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle antichità e belle arti e delle biblioteche, e il coefficiente di stipendio 202 ai ruoli tecnici della carriera esecutiva delle antichità e belle arti, è la prova più evidente del carattere di particolare delicatezza delle funzioni esercitate da questo personale. Limitare il riconoscimento nei termini previsti dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, significa non determinare compiutamente il principio.

Altre proposte contenute nel presente provvedimento sono:

a) l'estensione dei benefici previsti dall'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324 al personale transitato nel contingente degli avventizi ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, come avvenuto per casi

analoghi (vedi articolo 21 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, riferito al personale già salariato e transitato nei ruoli della carriera ausiliaria delle antichità e belle arti prima dell'applicazione della legge 26 febbraio 1952, numero 67;

b) l'immissione nella carriera direttiva, di concetto ed esecutiva del personale risultato idoneo nei concorsi speciali previsti dagli articoli 23, 27, 29 e 30 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264. A tale riguardo si deve far presente che questo personale, pur avendo superato gli esami di concorso, talora con punteggi assai elevati, non ha potuto far valere il proprio diritto di vincitore a causa dell'esiguità dei posti disponibili;

c) l'istituzione della qualifica di sorvegliante capo nella carriera ausiliaria delle biblioteche, con coefficiente di stipendio 180, già esistente nell'analoga carriera delle antichità e belle arti;

d) la nomina all'impiego non di ruolo dei cottimisti, da tempo in servizio presso alcune biblioteche pubbliche governative, le quali sono state costrette, per non limitare la loro attività, ad assumere detto personale che disimpegna mansioni del tutto simili a quelle del personale di ruolo e non di ruolo, assai scarso di numero, a fronte delle esigenze degli istituti, in continuo e costante aumento. Si tratta di circa un centinaio di lavoratori, della cui posizione s'impone la regolamentazione giuridico-amministrativa.

Ai fini della spesa, va tenuto conto che il provvedimento proposto comporta un onere assai limitato, in quanto il provvedimento stesso interessa un numero ristretto di persone.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale appartenente alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti che abbia conseguito l'idoneità nei concorsi previsti dagli articoli 23, 27, 29 e 30 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è nominato anche in soprannumero nelle qualifiche iniziali delle carriere per le quali ha concorso.

Al personale di cui al comma precedente si applicano anche le disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

ART. 2.

I posti di assistente capo, primo assistente ed assistente del ruolo degli assistenti, di cui alla tabella I della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sono resi cumulativi in un unico organico.

La promozione alla qualifica di primo assistente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli assistenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio, compreso il periodo di prova.

La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi assistenti che abbiano compiuto undici anni di servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

ART. 3.

I posti di operatore tecnico capo, di primo operatore tecnico e di operatore tecnico, nel ruolo degli operatori tecnici, di cui alla tabella I annessa alla legge 7 dicembre 1961, numero 1264, sono resi cumulativi in un unico organico.

La promozione alla qualifica di primo operatore tecnico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli operatori tecnici che abbiano compiuto cinque anni di servizio, compreso il periodo di prova.

La promozione alla qualifica di operatore tecnico capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi operatori tecnici che abbiano compiuto undici anni di servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

ART. 4.

I posti di custode principale, di primo custode e di custode e guardia notturna, del ruolo dei custodi e guardie notturne, di cui alla tabella I della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sono resi cumulativi in un unico organico.

La promozione alla qualifica di primo custode si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i custodi e guardie notturne che abbiano compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di prova.

La promozione alla qualifica di custode principale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i primi custodi che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica.

ART. 5.

Nella carriera del personale delle Soprintendenze bibliografiche e delle biblioteche pubbliche governative, di cui alla tabella P annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è istituita la qualifica di sorvegliante capo alla quale è attribuito il coefficiente 180 di stipendio. La dotazione organica di detta qualifica è fissata nel numero di 35 posti.

I posti di sorvegliante, di custode e di fattorino, di cui alla tabella P, indicata nel comma precedente, sono resi cumulativi in un unico organico.

La promozione alla qualifica di custode si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i fattorini che abbiano compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di prova.

La promozione alla qualifica di sorvegliante si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i custodi che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica.

La promozione alla qualifica di sorvegliante capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sorveglianti che abbiano compiuto 5 anni di servizio nella qualifica.

ART. 6.

Al personale inquadrato nelle categorie dell'impiego non di ruolo e nei ruoli aggiunti, in base all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono estesi, a decorrere dalla data del loro inquadramento, i benefici previsti dall'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

ART. 7.

I periodi di servizio non di ruolo previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1958, n. 262, per la nomina nei ruoli aggiunti ed organici, sono ridotti della metà.

ART. 8.

I cottimisti in servizio al 1° giugno 1964 presso le Biblioteche pubbliche e governative sono nominati a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nella terza o nella quarta categoria dell'impiego non di ruolo, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive norme integrative, in relazione alle mansioni svolte ed al titolo di studio posseduto.

Per la nomina alla terza categoria si prescinde dal possesso del titolo di studio.

Ai cottimisti nominati ai sensi dei commi precedenti sono estese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative.

Il servizio prestato nella posizione di cottimista è valutato per intero ai fini degli aumenti periodi dello stipendio e della anzianità prescritta per il collocamento nei ruoli aggiunti.

ART. 9.

La presente legge ha effetto dalla data dell'entrata in vigore della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli della spesa per il personale del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni.